



Provvedimento n. 29

Del 12/01/2022

Proponente: VIABILITÀ

Classificazione: 11-15-01 2021/21

Oggetto: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO DI LAVORI AVENTE AD OGGETTO: L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NOVE PONTI APPARTENENTI AL DEMANIO DI QUESTA PROVINCIA E SITUATI SULLA S.P. N. 17, SULLA S.P. N. 35, SULLA S.P. 76, SULLA S.P. N. 6 AL PK 3+790 E AL PK 4+080, SULLA S.P. N. 1, SULLA S.P. N. 118, SULLA S.P. N. 69, SULLA S.P. N. 89 - CUI L00356680397202100001 - CUP J87H20003850001 - CIG 89832013FA - VALORE DELL'APPALTO EURO 390.775,36. ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PALAZZO COSTRUZIONI S.R.L.S., CON SEDE IN BRINDISI (BR), P.IVA 02498250741 E PIERPAOLO PALAZZO, CON SEDE IN BRINDISI (BR), P.IVA 02633550740 AI SENSI DELL'ART. 80, COMMA 5, LETT. M) E LETT. F-BIS) DEL D.LGS. 50/2016.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del responsabile unico del procedimento con la quale

si informa

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1178 del 23 novembre 2021 avente ad oggetto:

“DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI LAVORI AVENTE AD OGGETTO L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NOVE PONTI APPARTENENTI AL DEMANIO DI QUESTA PROVINCIA E SITUATI SULLA S.P. N. 17, SULLA S.P. N. 35, SULLA S.P. 76, SULLA S.P. N. 6 AL PK 3+790 E AL PK 4+080, SULLA S.P. N. 1, SULLA S.P. N. 118, SULLA S.P. N. 69, SULLA S.P. N. 89 - CUI L00356680397202100001 - CUP J87H20003850001 - CIG 89832013FA. VALORE DELL'APPALTO EURO 390.775,36. PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A SEGUITO DI MODIFICAZIONI APPORTATE AGLI ARTT. 47 E 48 DELLO STESSO E APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA PREDETTA” si è determinato:

“1. DI APPORTARE MODIFICAZIONI agli artt. 47 e 48 del Capitolato Speciale d'Appalto già approvato con Atto del Presidente n. 141 del 5 novembre 2021, a seguito della novella legislativa apportata all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, dall'art. 49, comma 2 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021;

2. DI APPROVARE a seguito della novella predetta, il Capitolato Speciale d'Appalto, Allegato A) al presente provvedimento, già approvato con atto del Presidente n. 141 del 5 novembre 2021;

3. DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto “L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NOVE PONTI APPARTENENTI AL DEMANIO DI QUESTA PROVINCIA E SITUATI SULLA S.P. N. 17, SULLA S.P. N. 35, SULLA S.P. 76, SULLA S.P. N. 6 AL PK 3+790 E AL PK 4+080, SULLA S.P. N. 1, SULLA S.P. N. 118, SULLA S.P. N. 69, SULLA S.P. N. 89 - CUI L00356680397202100001- CUP

J87H20003850001- CIG 89832013FA”, di cui al progetto del Settore Lavori Pubblici – Servizio Viabilità di questa Provincia, del valore stimato di appalto pari ad Euro 390.775,36, oltre Iva, di cui Euro 376.616,36 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta ed Euro 14.159,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

4. DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una gara sotto soglia comunitaria con procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i motivi indicati in premessa;

5. DI PROCEDERE all’aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, provvedendo all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, così come previsto dall’art. 97, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

6. DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all’Allegato B) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto “L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NOVE PONTI APPARTENENTI AL DEMANIO DI QUESTA PROVINCIA E SITUATI SULLA S.P. N. 17, SULLA S.P. N. 35, SULLA S.P. 76, SULLA S.P. N. 6 AL PK 3+790 E AL PK 4+080, SULLA S.P. N. 1, SULLA S.P. N. 118, SULLA S.P. N. 69, SULLA S.P. N. 89 - CUI L00356680397202100001-CUP J87H20003850001- CIG 89832013FA”;

7. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva dei lavori, la quale ammonta ad Euro 476.745,94, con la prenotazione d’impegno 2021/836 assunta al Capitolo Art. Peg 21801/10 del bilancio 2021- (accertamento 2021/154/1, Capitolo di entrata 40820), Codice investimento n. 0499/02;

8. DI DARE ATTO che la somma di Euro 225,00, quale somma prevista a carico di questa stazione appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, resta contenuta nella prenotazione d’impegno 2021/836 assunta al Capitolo Art. Peg 21801/10 del bilancio 2021;”;

si riferisce

- che si è provveduto a pubblicare il bando di gara relativo alla procedura in oggetto sull’Albo pretorio e nella Sezione Amministrazione trasparente della Provincia di Ravenna, nonché sull’Albo pretorio dei Comuni facenti parte del territorio della Provincia di Ravenna, interessati dagli interventi della procedura d’appalto di cui sopra;

- che il bando predetto prevedeva come termine di scadenza di presentazione dell’offerta il 15/12/2021 ore 12:00 e che entro il termine suddetto sono pervenute le offerte presentate dai seguenti operatori economici:

- MCL STRADE S.R.L.
- CONSORZIO STABILE INNOVATECH SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Esecutrice SETINA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
- IMPRESA COROMANO S.R.L.
- RUFFOLO EMILIANO
- NEVADA S.R.L.
- MAVI S.R.L.
- COSTRUZIONI MINCHILLO S.R.L.
- ZINI ELIO S.R.L.
- SELVA MERCURIO S.R.L.
- MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP S.R.L.
- CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO
- LAVORITALIA S.R.L.
- G. & B. INFRASTRUTTURE S.R.L.

- STRADEDIL - S.R.L.
- LOMBARDO PASQUALE E FIGLI S.R.L.
- META S.R.L.
- AGZ APPALTI S.R.L.
- EUR.CO.MA.S.
- PUGLIA S.R.L.
- MAROTTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
- COSTRUZIONI BARTOCETTI S.R.L.
- SA.CO. STRADE S.R.L.
- EDIL PI.MA. S.R.L.
- DI IORIO S.R.L.
- FABBRI COSTRUZIONI S.R.L.
- PALAZZO COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
- SINOPOLI S.R.L.
- PIERPAOLO PALAZZO

- che in data 16/12/2021 e 20/12/2021 si è proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa ai fini dell'ammissibilità alla gara degli operatori economici che hanno presentato offerta;

si informa ancora

- che nella seduta del 20/12/2021, come risulta dal verbale del Seggio di Gara, durante l'esame della documentazione amministrativa si è riscontrato che gli operatori economici Palazzo Costruzioni S.r.l.s., con sede in Brindisi (BR), P.Iva 02498250741 e Pierpaolo Palazzo, con sede in Brindisi (BR), P.Iva 02633550740:

- 1) hanno indicato entrambi nel DGUE depositato in sede di gara la medesima utenza telefonica nell'apposita sezione dedicata ai dati personali di contatto;
- 2) i rappresentanti legali di entrambi gli operatori hanno lo stesso cognome e risultano residenti al medesimo indirizzo (Via Romolo n. 128, Brindisi) ove per altro è stata eletta la sede legale dell'operatore economico Palazzo Costruzioni S.r.l.s.;
- 3) il pagamento dei contributi ANAC di entrambi gli operatori economici sono stati effettuati in stretta correlazione temporale, nella stessa giornata del 14 dicembre 2021, per Palazzo Costruzioni S.r.l.s. alle ore 17.58.58 e per Pierpaolo Palazzo alle ore 18.08.31;

- che da ulteriori approfondimenti sulla documentazione di gara di entrambi i concorrenti Palazzo Costruzioni S.r.l.s. e Pierpaolo Palazzo, condotti al fine di verificare l'esistenza di un collegamento di fatto, potenzialmente idoneo ad imputare le offerte prodotte ad un unico

centro decisionale, ai sensi della norma prevista dall'art. 80, comma 5 lett. m) D.lgs. 50/2016, è emerso che:

- 1) le sedi legali di entrambi gli operatori economici, Palazzo Costruzioni S.r.l.s., Via Romolo n. 128, Brindisi e Pierpaolo Palazzo, Via Tertulliano n. 25 Brindisi, sono contigue esattamente collocate a 500 m l'una dall'altra;
- 2) sulla piattaforma telematica utilizzata per l'espletamento della gara di cui sopra, le rispettive offerte sono state caricate rispettivamente alle ore 11.10.52 del giorno 15/12/2021 per l'operatore Palazzo Costruzioni S.r.l.s. e alle ore 11.33.33 del giorno 15/12/2021 per l'operatore Pierpaolo Palazzo;
- 3) da accertamenti effettuati mediante i servizi demografici del Comune di Brindisi, i rappresentanti legali degli operatori economici Palazzo Costruzioni S.r.l.s. e Pierpaolo Palazzo risultano presenti nello stesso stato di famiglia;
- 4) da accertamenti effettuati mediante i servizi demografici del Comune di Brindisi, i rappresentanti legali degli operatori economici Palazzo Costruzioni S.r.l.s. e Pierpaolo Palazzo risultano, dagli estratti degli atti di nascita, entrambi figli degli stessi genitori;

si riferisce ancora

Che da unanime giurisprudenza amministrativa in materia risulta che:

- C.d.S., Sez. V, sent. n. 8340/2021 “6.2. In ogni caso, come chiarito da Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2017, n. 39, l'accertamento della causa di esclusione in esame passa attraverso un preciso sviluppo istruttorio: a) la verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.; b) esclusa tale forma di controllo, la verifica dell'esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; c) ove tale relazione sia accertata, la verifica dell'esistenza di un "unico centro decisionale" da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l'esistenza dell'unicità soggettiva sostanziale.”; (C.d.S., Sez. V, sent. n. 8407/2020, Cons. Stato, V, 3 gennaio 2019, n. 69; 10 gennaio 2017, n. 39; III, 7 marzo 2019, n. 1577);
- T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, sent. n. 76/2020 “III. 6) L'esito dell'istruttoria, come sopra rappresentato, è conforme alle regole di esperienza elaborate dalla giurisprudenza, che considera indici rivelatori rilevanti: "l'unicità del centro decisionale, l'intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, la contiguità di sede, le utenze in comune (indici soggettivi), oppure, anche in aggiunta, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, significative vicinanza cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte." La ricorrenza degli indici elaborati dalla giurisprudenza, ma non uno solo di essi bensì di un numero sufficiente legato da nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza - tale da giustificare la correttezza dello strumento presuntivo - è sufficiente a giustificare l'esclusione dalla gara dei concorrenti che si trovino in una relazione che comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale (cfr. al riguardo, ex plurimis, T.A.R. Lombardia sez. I - Milano, 01/08/2018, n. 1918).
III.7) In conclusione sul punto, la situazione accertata dalla stazione appaltante, mediante puntuali verifiche con riferimento al caso concreto, è idonea a determinare la sussistenza della fattispecie di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 6 giugno 2016, n. 50. Al riguardo questo Tribunale da tempo (sentenza T.R.G.A. 14 maggio 2014, n. 197) condivide l'orientamento giurisprudenziale consolidato, da confermare anche in questa sede, ben riassunto, da ultimo, dalla sentenza del Consiglio di Stato (sez. V - 15.04.2020, n. 2426) secondo il quale:

"La fattispecie del collegamento sostanziale fra concorrenti è infatti qualificabile come di pericolo presunto (con una terminologia di derivazione penalistica), in coerenza con la sua funzione di garanzia di ordine preventivo rispetto al superiore interesse alla genuinità della competizione che si attua mediante le procedure ad evidenza pubblica, e con la circostanza che la concreta alterazione degli esiti della selezione non è nella disponibilità delle imprese sostanzialmente collegate, ma dipende da variabili indipendenti rispetto alla loro volontà, quali in particolare il numero delle partecipanti e l'entità dei ribassi (sentenza 11 luglio 2016, n. 3057; in senso conforme si registra anche una più risalente pronuncia di questa Sezione: sentenza 1 agosto 2015, n. 3772) (Cons. Stato, V, 24 novembre 2016, n. 4959). Per tali ragioni, se incombe sulla stazione appaltante l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione delle offerte sulla base degli indici presuntivi concreti, non è richiesta anche la prova che il collegamento fra i concorrenti sia poi pervenuto a risultati effettivi in relazione ai contenuti delle offerte e all'artificiale condizionamento degli esiti della gara;"

- C.d.S., Sez. V, sent. n. 8340/2021 **"6.6.3. Il legame parentale costituisce elemento in grado di avvalorare l'ipotesi della convergenza di interesse dei due soggetti imprenditoriali rispetto all'appalto in contestazione nel presente giudizio e dunque di corroborare sul piano indiziario l'ipotesi dell'unicità del centro decisionale. [...] In definitiva il collegamento sostanziale tra le due imprese partecipanti alla gara è stato valutato sulla base di indizi univoci, precisi e plurimi e convergenti elementi che denotano un siffatto collegamento o una relazione di fatto tra le ditte, puntualmente indicati nel provvedimento di esclusione che, come bene rilevato dall'appellata sentenza, su di essa ha fondato il suo non irragionevole né illogico convincimento;"**
- T.A.R. Lazio, Sez. III, Roma sent. n. 4738/2021 **"La giurisprudenza nazionale ha elaborato alcune regole di esperienza che possono dirsi sufficientemente attendibili sotto il profilo della ragionevolezza e della logica, concentrandosi sulla verifica degli indici presuntivi che consentono di ritenere che le due offerte provengano da un "unico centro decisionale. In particolare, è stata sostenuta l'esistenza di un centro decisionale unitario laddove tra imprese concorrenti vi sia intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, vi sia contiguità di sede, vi siano utenze in comune (indici soggettivi), oppure, anche in aggiunta, vi siano identiche modalità formali di redazione delle offerte, vi siano strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, vi siano significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte (in tal senso, ex multis: quanto alla comunanza dell'organo di vertice tra le due imprese Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6010, III, 10 maggio 2017, n. 2173; in caso di pressoché integrale identità delle migliori proposte, Cons. Stato, sez. V, 1 agosto 2015, n. 3768; in caso di coincidenza del giorno di spedizione del plico contenente l'offerta dal medesimo ufficio postale con le medesime modalità, Cons. Stato, sez. II, 29 maggio 2014). La ricorrenza di questi indici - ma non uno solo di essi bensì un numero sufficiente legato da nesso oggettivo di gravità precisione e concordanza tale da giustificare la correttezza dello strumento presuntivo - è stata ritenuta sufficiente a giustificare l'esclusione dalla gara dei concorrenti che si trovino in questa situazione (in tal senso: T.A.R. Cagliari n. 869/2019)."**
- C.d.S., Sez. V, sent. n. 3057/2016 **"17. Del resto, come di recente specificato da questa V Sezione (sentenza 1 agosto 2015, n. 3772), la fattispecie prevista dalla più volte citata lett. m-quater dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici è caratterizzata come un "pericolo presunto" (con una terminologia di derivazione penalistica), coerentemente con la sua funzione di garanzia di ordine preventivo rispetto al superiore interesse alla genuinità della competizione che si attua mediante le procedure ad evidenza pubblica. Pertanto, si deve escludere che la concreta incidenza delle offerte concordate sull'esito della selezione costituisca un elemento strutturale dell'ipotesi prefigurata dal legislatore, tant'è vero che la formulazione della norma non autorizza una simile lettura ed in ogni caso, l'influenza determinante sull'individuazione della migliore offerta non è nella disponibilità delle imprese sostanzialmente collegate, ma dipende da variabili indipendenti rispetto alla loro volontà, quali in particolare il numero delle partecipanti e l'entità dei ribassi, comunque non idonee ad elidere il disvalore della condotta volta ad alterare la competizione."**
- T.A.R. Lazio, Sez. III, Roma, sent. n. 4738/2021 **"E' stato ancora rilevato che "La fattispecie del collegamento sostanziale fra concorrenti è qualificabile come di "pericolo presunto" (con una terminologia di derivazione penalistica), in coerenza con la sua funzione di garanzia di ordine preventivo rispetto al superiore interesse alla genuinità della competizione che si attua mediante le procedure ad evidenza pubblica e con la circostanza che la concreta alterazione degli esiti della selezione non è nella disponibilità delle imprese sostanzialmente collegate, ma dipende da variabili indipendenti rispetto alla loro volontà, quali in particolare il numero delle partecipanti e l'entità dei ribassi. Per tali ragioni, se incombe sulla Stazione Appaltante l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione delle**

offerte sulla base degli indici presunti concreti, non è richiesta anche la prova che il collegamento tra i concorrenti sia poi pervenuto a risultati effettivi in relazione ai contenuti delle offerte e all'artificiale condizionamento degli esiti della gara. Nel percorso presuntivo che conduce a ricavare un fatto ignoto da circostanze note ai sensi dell'art. 2727 c.c., il fatto che occorre desumere dagli indici presuntivi è infatti la sussistenza dell'unicità del centro decisionale cui siano riconducibili le offerte, non già il contenuto effettivamente coordinato di queste, né le conseguenze anticoncorrenziali concretamente derivatene. In questo contesto, il riferimento al contenuto delle offerte è uno dei possibili elementi dai quali ritrarre il collegamento, peraltro, da scrutinare in termini necessari solo in difetto di altri indici utili. Se dunque non opera un automatismo espulsivo in caso di controllo legale ex art. 2359 c.c., restando sempre alle imprese il beneficio della prova contraria - anzitutto mediante apertura del contraddittorio in ordine alla potenziale causa escludente riscontrata - non per questo l'unicità del centro decisionale va imprescindibilmente ricavata (tanto meno in ipotesi di collegamento desunto da relazioni di fatto tra gli operatori) dal contenuto delle offerte" (cfr. TAR Trento n. 76/2020).

Sul punto, è stato ulteriormente precisato che: "1) la dimostrazione di quale incidenza concreta abbia avuto l'accertata situazione di collegamento sostanziale sull'esito della procedura si risolverebbe in una probatio diabolica a carico dell'amministrazione, per assolvere la quale non basterebbero probabilmente neppure i mezzi di indagine del giudice penale con la conseguenza che affinché la procedura di gara possa ritenersi inquinata dalla partecipazione di imprese collegate in via di fatto è sufficiente, da un lato che tale partecipazione determini di per sé il rischio di una turbativa della gara, e ciò accade quando sia stata accertata la riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale, dal momento che tale situazione compromette, di per sé sola, le esigenze di segretezza delle offerte e di par condicio dei concorrenti che caratterizzano la gara, dall'altro, la mancata dimostrazione da parte delle imprese interessate della totale assenza, in concreto, di ogni possibile incidenza di detto collegamento sull'esito della procedura (T.a.r. Sicilia, Catania sez. I, 23 giugno 2017, n. 1543); 2) la fattispecie di collegamento sostanziale è qualificabile come di "pericolo presunto", in coerenza con la sua funzione di garanzia di ordine preventivo rispetto al superiore interesse alla genuinità della competizione che si attua mediante le procedure a evidenza pubblica (Consiglio di Stato, sez. V, 24 novembre 2016, n. 4959)" (cfr. T.A.R. Cagliari n. 869/2019).";

si rappresenta

- che, verificata l'assenza della sussistenza di situazioni di controllo societario ai sensi dell'art. 2359 c.c., la serie di indici rivelatori soggettivi e/o oggettivi sopra evidenziati, tenuto conto anche del consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia, si configurano quali indici gravi, precisi e concordanti, tali da poter legittimamente far presumere una situazione di collegamento sostanziale, potenzialmente idoneo ad imputare le offerte prodotte ad un unico centro decisionale;

- che detti indici rilevatori – ma non uno solo di essi bensì, quelli sopra indicati, in numero sufficiente legato da nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza tale da giustificare la correttezza dello strumento presuntivo – sono stati ritenuti sufficienti a giustificare l'esclusione dalla gara degli operatori economici Palazzo Costruzioni S.r.l.s. e Pierpaolo Palazzo che si trovano in questa situazione (C.d.S., Sez. V, sent. n. 8340/2021, T.A.R. Lazio, Sez. III, Roma 4738/2021, T.A.R. Cagliari, 869/2019);

si considera

- che il criterio di aggiudicazione della procedura d'appalto di cui sopra è quello del minor prezzo di cui all'art. 95 D.lgs. 50/2016 e che pertanto l'unico elemento evincibile dall'offerta è la percentuale di ribasso e il costo della manodopera;

- che il fine della disposizione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. 50/2016 è quello di garantire preventivamente nelle gare pubbliche i principi di segretezza e serietà delle offerte e di leale ed effettiva competizione tra gli operatori economici, configurandosi come fattispecie di pericolo presunto;

- che il contenuto delle offerta è stato individuato dalla giurisprudenza solo come uno dei possibili elementi da scrutinare in difetto di altri indici utili (T.A.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 76/2020);

- che non è onere della Stazione appaltante dimostrare la concreta incidenza del rapporto di collegamento sulla formulazione dell'offerta, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie legale, l'astratta idoneità della situazione a determinare un concordamento delle offerte, mentre non si richiede che l'alterazione del confronto concorrenziale si sia effettivamente realizzata nel caso concreto;

si informa ancora

- che entrambi gli operatori economici Palazzo Costruzioni S.r.l.s. e Pierpaolo Palazzo hanno espressamente dichiarato nei rispettivi DGUE di non trovarsi nella situazione di collegamento di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera m D.lgs. 50/2016;

- che, pertanto in tale sede, gli operatori economici predetti non segnalavano l'esistenza di alcuna relazione di fatto tra gli stessi, contrariamente a quanto emerso dalle risultanze dell'esame della documentazione amministrativa soprariportate;

e si propone

di escludere dalla procedura d'appalto avente ad oggetto l'intervento di manutenzione straordinaria di nove ponti appartenenti al demanio di questa Provincia e situati sulla s.p. n. 17, sulla S.P. n. 35, sulla S.P. 76, sulla S.P. n. 6 al PK 3+790 e al PK 4+080, sulla S.P. n. 1, sulla S.P. n. 118, sulla S.P. n. 69, sulla S.P. n. 89 - CUI L00356680397202100001 - CUP J87H20003850001 - CIG 89832013FA gli operatori economici Palazzo Costruzioni S.r.l.s., con sede in Brindisi (BR), P.Iva 02498250741 e Pierpaolo Palazzo, con sede in Brindisi (BR), P.Iva 02633550740 per l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. 50/2016, nonché per aver presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.lgs. 50/2016;

ATTESO che nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Nobile, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e di insussistenza di situazioni di cui all'art. 42, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

1. DI ESCLUDERE, per i motivi indicati in premessa, dalla procedura d'appalto avente ad oggetto l'intervento di manutenzione straordinaria di nove ponti appartenenti al demanio di questa Provincia e situati sulla s.p. n. 17 , sulla S.P. n. 35 , sulla S.P. 76, sulla S.P. n. 6 al PK 3+790 e al PK 4+080, sulla S.P. n. 1, sulla S.P. n. 118, sulla S.P. n. 69, sulla S.P. n. 89 - CUI L00356680397202100001 - CUP J87H20003850001 – CIG 89832013FA, gli operatori economici Palazzo Costruzioni S.r.l.s., con sede in Brindisi (BR), P.Iva 02498250741 e Pierpaolo Palazzo, con sede in Brindisi (BR), P.Iva 02633550740, per l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. 50/2016, nonché per aver presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.lgs. 50/2016;

2. DI SEGNALARE il fatto alle autorità competenti per gli adempimenti di competenza;

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, ed ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul profilo committente della Provincia di Ravenna, nella sezione "Amministrazione Trasparente – "Provvedimenti";

4. DI DARE COMUNICAZIONE, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazioni della legge 14 giugno 2019 n. 55, agli operatori economici predetti tramite pec;

5. DI DARE ATTO che nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Paolo Nobile, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e situazioni di cui all'art. 42, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

DA' ATTO

- che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 118103 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI" del centro di costo 1801 VIABILITA' nelle more dell'approvazione del PEG/PDO anno 2022;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.C.P.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____